

QUESITO 3

OGGETTO: Articolo 8, comma 2, dell'Avviso pubblico ("Risorse programmate"). Cofinanziamento da parte del soggetto proponente. Lavoro prestato da personale volontario.

TESTO: L'articolo 8, comma 2, dell'Avviso pubblico prevede che il soggetto proponente debba garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del costo totale del progetto. Si chiede se è possibile valorizzare la quota di cofinanziamento con il lavoro prestato da personale volontario.

RISPOSTA: L'Avviso pubblico all'articolo 8, comma 2 ("Risorse programmate") prevede che il contributo dell'Unar per la realizzazione della proposta progettuale presentata potrà, al massimo, essere pari al 90% del costo totale. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 10%. E' consentito, in base al successivo comma 8, prevedere una quota di cofinanziamento in misura superiore a quella obbligatoria del 10%.

Con specifico riferimento al quesito posto, si osserva che le prestazioni lavorative svolte dai volontari, non costituendo un costo ma una stima figurativa del corrispondente costo reale, possono essere soggette soltanto a valorizzazione. Pertanto, ai fini del computo della quota di cofinanziamento, si dovrà specificare la quantificazione di tale valorizzazione, nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL. Per quanto riguarda le attività di prestazione professionale, ancorché messe a disposizione a titolo volontario, si dovrà fare riferimento alle tariffe specifiche previste dagli Albi professionali o alle tabelle regionali per le prestazioni professionali.